

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 22 gennaio 1971 concernente una modificazione (art. 24 ter)
della legge 17 gennaio 1951 sulla costruzione, sulla manutenzione
e sull'uso delle strade cantonali nonchè lo stanziamento di un credito
per il sussidiamento di alcuni impianti semaforici

(del 25 febbraio 1971)

Ancora una volta, e opportunamente, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio, attraverso il messaggio n. 1710, la modifica della legge del 17 gennaio 1951 sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali, inserendo nella stessa un nuovo art. 24 ter del seguente tenore :

**Esecuzione
di impianti
semaforici
nell'abitato**

« Il Cantone sussidia l'esecuzione di impianti semaforici da parte dei Comuni sulle strade cantonali all'interno dell'abitato quando queste opere servono alla sicurezza e alla fluidità del traffico.

« Il sussidio cantonale varia dal 20 al 50 % delle spese di esecuzione preventivate e approvate dall'Autorità cantonale ed è determinato in relazione alla necessità ed all'importanza dell'impianto nonchè alle condizioni finanziarie del Comune.

« Le spese d'esercizio e di manutenzione sono interamente a carico del Comune ».

Abbiamo affermato che la modifica è opportuna in quanto è a tutti noto il costante e irrefrenabile aumento del traffico automobilistico sulle strade cantonali e quali delicati problemi lo stesso impone, sia per garantire la fluidità del traffico stesso, sia per assicurare l'incolumità degli automobilisti e dei pedoni.

La precedente modifica (1966) della stessa legge, con l'introduzione dell'articolo 24 bis, per permettere al Cantone di partecipare alle spese di costruzione dei sotto o soprappassaggi pedonali da parte dei Comuni, se da un lato ha permesso di migliorare situazioni delicate, è risultato evidente che opere di questo genere in parecchi punti nevralgici non possono essere realizzate ; l'esperienza ha dimostrato e dimostra che il disciplinamento del traffico e la sicurezza dello stesso si ottiene solo attraverso adeguati impianti semaforici.

Con il messaggio in esame il Consiglio di Stato propone anche attraverso adozione di un decreto legislativo lo stanziamento di un credito di Fr. 200.000,— per il sussidiamento dei seguenti impianti semaforici :

- a) a Bellinzona, semaforizzazione lungo la strada cantonale, dall'incrocio con il viale Giuseppe Motta all'incrocio con il viale Stefano Francini ;
- b) a Chiasso, semaforizzazione di "Largo Kennedy" ;
- c) a Paradiso e Lugano, semaforizzazione dell'accesso allo svincolo di Lugano sud (parte non compresa nell'opera della strada nazionale) ;
- d) a Mendrisio, semaforizzazione alla stazione ».

La vostra Commissione della Gestione preavvisa favorevolmente sia la modificazione (art. 24 ter) della legge 17 gennaio 1951 — in quanto attraverso questa nuova disposizione sarà dato un chiaro fondamento normativo alla ripartizione delle spese tra Comune e Cantone per impianti semaforici —, sia la richiesta del credito di Fr. 200.000,— per il sussidio agli impianti semaforici precisati nel messaggio e rapporto, in quanto la realizzazione degli stessi è da ritenersi indispensabile.

Per la Commissione della Gestione :

N. Rossi-Bertoni, relatore

**Bottani — Generali — Giovannini —
Merlini — Poma — Riva — Tetta-
manti — Verda — Wyler**